



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

100/2014
Luglio/8/2014 (*)
Napoli 15 Luglio 2014

Legittimo il ricorso al lavoro intermittente per l'attività posta in essere dal personale di servizio e di cucina degli alberghi anche nel caso in cui la stessa venga affidata in appalto. L'importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n° 17 del 26 giugno u.s.

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 17 del 26 giugno 2014, è tornato ad esprimere il proprio parere in merito all'applicabilità del **contratto di lavoro intermittente** per lo svolgimento di specifiche attività lavorative.

Nel caso in commento, la Confindustria ha inoltrato apposita istanza di interpello - ex art. 9 del D.Lgs. n° 124/2004 - al fine di conoscere la posizione ministeriale in merito all'**utilizzabilità del contratto di lavoro a chiamata per il personale di servizio e di cucina negli alberghi laddove tali attività vengano affidate ad un appaltatore esterno alla struttura recettizia.**

In primis, il Dicastero, con l'interpello *de quo*, ha ricordato che il ricorso al contratto *job on call* è sempre consentito in determinati casi soggettivi (lavoratori con meno di 24 anni di età o più di 55) oppure oggettivi (esplicita previsione dei CC.NN.LL.).

In tale seconda ipotesi, **nel caso in cui la contrattazione collettiva nulla abbia disciplinato**, è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente per lo

svolgimento delle **attività contenute nella tabella allegata al Regio Decreto n° 2657 del lontano anno 1923.**

Pertanto, a giudizio del Ministero di Via Flavia, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro a chiamata, **rileva esclusivamente la tipologia di attività realmente posta in essere dal prestatore di lavoro a prescindere che la stessa sia effettuata direttamente dall'impresa o, ex adverso, per il tramite di un contratto di appalto.**

In nuce, il Dicastero del *Welfare*, con l'interpello n° 17/2014, ritiene pienamente **legittimo il ricorso al contratto di lavoro intermittente per l'occupazione di personale di servizio e di cucina negli alberghi, in quanto attività espressamente evidenziate al punto 5 della citata tabella allegata al provvedimento dell'epoca monarchica, sia nel caso in cui la prestazione venga resa direttamente alle dipendenze del committente sia che la stessa venga espletata nell'ambito di un (genuino) contratto di appalto.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA